

# Distorsioni clinico-giuridiche del principio/diritto c.d. 'bi-genitorialità'

Elvira Reale

# I dati di partenza sull'emergenza violenza contro le donne

- ▶ Secondo l'OMS il 30 % di donne subiscono violenza sessuale e fisica all'interno della relazione di coppia (WHO, 2013, 2017) secondo l'OMS si tratta di fenomeno di proporzioni epidemiche e secondo la World Bank di un fenomeno pandemico (Gender-based violence (GBV) or violence against women and girls (VAWG), is a global pandemic that affects 1 in 3 women in their lifetime, 2019).
- ▶ Il 42% subisce anche violenza psicologica ( Indagine europea, FRA, 2014)
- ▶ Tra l'60% e l'80% le donne vittime di violenza dell'età più a rischio 25-49 anni sono madri di figli minori ( 75% dati Istat riportati nel 2018 da Save the Children)
- ▶ L'Istat del 2015 indica che in Italia la percentuale di bambini esposti alla violenza sulle madri è del 62% e nel 25% dei casi sono anche coinvolti direttamente nella violenza contro le loro madri. I dati italiani sono in linea con quelli europei.
- ▶ In prevalenza gli autori del maltrattamento assistito sono i padri

# Del principio/diritto della c.d. bigenitorialità

- ▶ Esiste un principio /diritto alla bigenitorialità così come definito dalla Carta Costituzionale o da leggi e convenzioni?
- ▶ No
- ▶ Esiste il diritto del minore a mantenere relazioni con i due genitori nei casi di separazione a meno che questo diritto non sia lesivo di altri diritti fondamentali (alla salute, alla sicurezza, alla cura, ecc.)

# Chi lo dice?

- ▶ Tutte le convenzioni internazionali che riguardano i diritti del minore ed in particolare l'art. 24 della carta dei diritti europei ( Nizza 2000 e Strasburgo 2007), nonché le leggi nostrane a partire dalla legge 54/06:
  - ▶ non parlano mai di bi-genitorialità
  - ▶ chiariscono che il diritto a mantenere rapporti equilibrati non è un diritto primario ed assoluto (esigibile sempre) del minore ma è condizionato dal suo *best interest* , definibile a sua volta in relazione a diritti primari e costituzionali.
- ▶ Si desume allora che esista una gerarchia di diritti in cui il diritto a mantenere i rapporti è condizionato da altri diritti di rango superiore

# Art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- ▶ 24. Diritti del minore. (1) –
- ▶ 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- ▶ 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
- ▶ 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse

# Il capovolgimento del rapporto tra interesse del minore e diritto a mantenere le relazioni con i due genitori: il contrasto con l'art. 30 cost.

- ▶ Il ragionamento giuridico che troviamo in molteplici sentenze e in ultimo nell'ordinanza di cassazione n. 9143/2020 vede il fulcro della competenza genitoriale come costituito dalla competenza di un genitore nel favorire l'accesso all'altro. Ovvero di quello che gli psicologi forensi chiamato il **criterio dell'accesso**.
- ▶ Si assiste ad un capovolgimento di un principio che guarda alla competenza genitoriale non più come la capacità personale di un singolo genitore a fornire cure materiali e psicologiche al figlio, in ciò rispondendo all'articolo 30 della costituzione.
- ▶ L'art. 30 mette in primo piano la genitorialità del singolo come dovere di cura prima che come diritto alla relazione con il figlio.

# Quali le conseguenze pratiche del mettere al centro il diritto alla c.d. bigenitorialità contra il principio della genitorialità?

- ▶ Le sentenze e le consulenze in tema di affidi di minori dovrebbero confrontarsi con le situazioni concrete in cui bambini vivono , le vicende quotidiane, i percorsi di socializzazione del minore, la scuola, la fratria, l'assistenza sanitaria, le cure ecc. ecc., Al contrario questo mondo di fatti e di storie diviene evanescente ed al suo posto campeggia la relazione padre/madre ma anch'essa spogliata dalla storia e dagli e venti che hanno portato alla separazione. Sia psicologi che giudici guardano alla funzione ponte di un genitore verso l'altro, qualsiasi sia stata la relazione passata e attuale, ancorché violenta. E Solo a quello guardano .
- ▶ Viene tagliato fuori in ogni modo anche il contesto penale della vicenda perché lì sono descritti fatti che non attengono alla competenza genitoriale così ridisegnata.

## CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 19 maggio 2020, n.9143 – massima rappresentazione del capovolgimento

In tema di provvedimenti riguardanti i figli, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione **non può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità**, nel senso che, pur dovendosi tener **conto** del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, **non può trascurarsi l'esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell'esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione del minore.**



# Altra sentenza , altro ragionamento cassazione 1191/2020

- ▶ Nei confronti dei 31 motivi di impugnazione eccepiti dal padre, in modo chiaro ed inequivocabile, conferma la decisione di secondo grado, ribadendo la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con se’ le figlie” ed evidenziando la “delega dallo stesso operata delle sue funzioni genitoriali alla propria madre”: il padre, avevano verificato i giudici, “**trascorre poco tempo con le figlie che lascia con i propri genitori allontanandosi dalla loro casa, presso cui egli continua a portare le figlie, per tutto il giorno e tornando solo la sera**”.

# Il passaggio dalla competenza genitoriale alla competenza 'bigenitoriale'

- ▶ La ri-iscrizione della gerarchia tra competenza genitoriale e competenza alla bigenitorialità determina una serie di conseguenze artificiali:
- ▶ Si comincia a parlare dal punto di vista giuridico di 'violazione' della bigenitorialità come violazione di una norma, e di abuso emotivo dal punto di vista psicologico valutato alla stessa stregua di altri abusi come il maltrattamento assistito, ecc.
- ▶ Si comincia a parlare - senza sostegno di ricerche internazionali o di ricerche cliniche validate scientificamente - di esiti della inosservanza della bigenitorialità, che comporterebbero **un rischio evolutivo grave ma imprecisato e non definito** (aleatorio e futuribile) alla stessa stregua del rischio attuale e concreto di un allontanamento forzoso del minore dal genitore di riferimento e dal suo ambiente, in osservanza al diritto dell'altro genitore di avere un rapporto con lui .
- ▶ Si riscrive senza fondamenti scientifici **la lista degli abusi e dei rischi** che i minori corrono in famiglia, senza rispetto delle indagini statistiche e della letteratura internazionale e della diagnostica accreditata.

## Esempio degli effetti distorsivi: tribunale di Viterbo ordinanza aprile 2018 per una bambina di 3 anni

- «che di fatto in tal modo la sig.ra S. ha nuovamente violato il provvedimento del 22 dicembre 2017 che aveva previsto il trasferimento di B. a Viterbo vanificando così la necessità nell'interesse della piccola che la stessa potesse avere adeguato accesso al sig. X il quale ad oggi non vede la bambina dalla fine del mese di marzo e.a.;
- che sebbene si può immaginare che il distacco dalla figura materna sarà traumatica non può di certo affermarsi che quello dalla figura paterna, che la minore sta subendo sostanzialmente di continuo e senza alcuna giustificazione alla stessa comprensibile, sia meno deleterio solo perché diverso è il sesso del genitore che le viene negato;
- dispone che:
  - ▶ i Servizi Sociali sono obbligati allora entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a consegnare la minore al sig. X facendosi assistere per l'esecuzione ove ritenuto necessario dai CC territorialmente competenti”;

# I costrutti a-scientifici della psicologia che abitano le aule giudiziarie

- ▶ Il criterio non soddisfatto dell'accesso si configura come abuso emotivo che si antepone anche ad abusi emotivi di spessore ed estensione provata e validata sia sul piano statistico che della ricerca clinica, come il maltrattamento assistito che costituisce la seconda forma di abuso sui minori universalmente riconosciuta
- ▶ Correlato clinico del mancato accesso sarebbe un grave rischio evolutivo (?!). Non esiste una letteratura che indichi come l'assenza del padre, non correlata ad altri fattori, sia foriera di gravi rischi evolutivi, per altro imprecisati.
- ▶ Per converso la letteratura scientifica ha sempre affermato il peso del trauma attuale e grave di un bambino strappato al suo ambiente di vita, materno, ma non solo.
- ▶ Soprattutto esistono e sono fondate le conseguenze nel bambino del permanere in relazione con un padre che esercita violenza sulla madre pre e post-separazione; infatti tutte le statistiche indicano che la violenza contro la madre è fattore di rischio per ogni altro tipo di abuso sui minori, compreso l'abuso sessuale.

# I costrutti a-scientifici della psicologia che abitano le aule giudiziarie

- ▶ Il rifiuto del bambino verso il padre (genitore non collocatario) è frutto in primo luogo (prima e spesso unica eziologia presa in considerazione) di condizionamento materno (alienazione parentale), di invischiamento nella relazione con una madre simbiotica
- ▶ L'alienazione che presuppone sempre il giudizio clinico di manipolazione e condizionamento non può essere una categoria del contesto giudiziario. Le accuse di condizionamento e manipolazione, lavaggio del cervello, non sono dimostrabili (come l'annullamento del reato di plagio nel 1981 ci ha insegnato) e non possono essere affermate solo in ragione di un rifiuto di un bambino verso il padre. I
- ▶ Il rifiuto del bambino è più solitamente effetto del maltrattamento assistito se la madre è oggetto di violenza

# Lo psicologo si ripara dietro il costrutto della bigenitorialità portando alla sbarra valutazioni incontrovertibili

- ▶ Sul rifiuto del minore, essendo stato espulso il tema della violenza, si ritorna all'inconscio ed al condizionamento o alla manipolazione: il bambino rifiuta il padre perché manipolato, ed anche quando le madri verbalmente non si oppongono alle visite con il padre vengono accusate ugualmente se il bambino continua a rifiutarlo e si porta l'inconscio materno alla sbarra.
- ▶ Alla fine questo padre ex abusante in un giudizio acefalo privato delle sue premesse ( la violenza) emerge come genitore affidabile perché è lui che ha chiesto di condividere, mentre la donna si è opposta... a lui va il bambino come trofeo e non importa di utilizzare strumenti coercitivi (TSO strisciante) e di forzare la volontà del minore fino a procurargli un trauma certo ed attuale, senza mai poi veramente ascoltarlo nei suoi desiderata come la legge prevede.

## In sentenza 4.12.18 trib. Pisa , tratto dalla CTU. Le sentenze si trasformano in cartelle cliniche

- ▶ *La figura paterna non è mentalmente contemplata; E ad oggi non sembra riconoscere né tanto meno prendere consapevolezza delle gravi mancanze avute nei confronti del figlio, privandolo del suo diritto, così come anche del suo bisogno, alla bigenitorialità. La Signora ha, quindi, agito in funzione di bisogni suoi personali (avere il bambino per sé), che hanno prevalso sui bisogni (oltre che sui diritti) del bambino di poter avere un accesso libero e sereno al padre, sia in termini di frequentazione sia telefonicamente. ... non sussistono ad oggi le condizioni per poter ritenere la Sig.ra B. una madre sufficientemente capace di poter esercitare in modo adeguato il proprio compito genitoriale e quindi, per poter avere l'affidamento del figlio".*

# Le CTU

- ▶ La madre: Non riesce a comprendere che il benessere di un figlio non può prescindere dal diritto di avere anche un padre, non può prescindere dal diritto di una bigenitorialità.
- ▶ La scrivente CTU: non si può che sostenere che la bigenitorialità è stata non solo non tenuta in considerazione dalla madre, ma anche violata.....
- ▶ In un'ottica retrospettiva, pur essendoci stata l'adesione formale al trattamento, il punto di vista della B. sulla pericolosità presunta del padre è rimasto invariato e non ha beneficiato degli interventi predisposti in CTU.
- ▶ La pervasività dell'ideazione materna di una rappresentazione solo negativa del padre condiziona il bambino anche in modo inconsapevole



# Concludendo chi ci perde?

- ▶ Perdono tutti e soprattutto perde il diritto ma anche la psicologia
- ▶ Infatti l'effetto di tutto ciò è:
- ▶ La distorsione del procedimento giudiziario che perde il contatto con le regole del 'fare istruttoria' nel penale e nel civile, non raccogliendo elementi di prova di 'prima mano' sui pregiudizi che il minore corre quando si assume l'affido condiviso come punto di partenza, senza aver valutato i danni che da quella scelta possono provenire alla sua salute ed alla sua sicurezza.
- ▶ La distorsione della competenza clinica degli psicologi, che nel loro rapporto con il paziente, perdono di vista il suo benessere psicologico, e assoggettandosi ad un paradigma infondato ricorrono a consigliare, promuovere, e ed anche ad eseguire in molte occasioni, trattamenti impositivi, autoritari, indignitosi, che cozzano con i i codici deontologici di tutte le professioni sanitarie, e che sono contra legem 833/78